



RELAZIONE DEL SEGRETARIO IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO CONTENZIOSO

Ottobre 2025

RELAZIONE ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2026/2028, inerente all'esistenza di contenziosi, in essere o potenziali, calcolandone il rischio di soccombenza ai sensi del punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Analisi dei contenziosi in corso

Ricorso al Consiglio di Stato del Sig. Giannini

In relazione al ricorso al Consiglio di Stato avverso sentenza del TAR per la Valle d'Aosta n. 30/2022, resa del procedimento R.G. n. 00001/2022, da parte del Sig. Giannini Andrea, visto l'incarico all'avv. Rouillet di cui al decreto sindacale n. 8/2022, in data 18 marzo 2025 il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha emesso Sentenza n. 2227, con cui ha accolto il ricorso dell'appellante e ha compensato le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.

La causa sopra citata è passata in giudicato in quanto nessuna delle parti coinvolte (Regione VdA, Comune, sig. Giannini, la Société Agricole Passion de Reines s.s.) ha promosso ricorso in Cassazione.

Di conseguenza, per la causa sopra citata, non devono essere previste somme relative a potenziali ulteriori contenziosi e dalla prossima relazione non sarà più oggetto di valutazione.

Ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta della Société Agricole Passion de Reines s.s.

DATO ATTO che, in data 8 luglio 2025, prot. n. 8251, è stato notificato al Comune di Saint-Christophe il ricorso, promosso dalla Société Agricole Passion de Reines s.s., con sede in Saint Christophe, in persona del suo legale rappresentante Aurelio Cretier difesa e rappresentata dall'Avv. Massimo Balì, CONTRO il Comune di Saint-Christophe, E CONTRO il Sig. Andrea Giannini (in qualità di controinteressato) per l'annullamento, previa sospensione, della diffida e ordine, datata 7 maggio 2025, comunicata alla Soc. Passion de Reines s.s. in data successiva a quella della sua emissione, con la quale la Société Agricole Passion de Reines s.s. è stata diffidata a ripristinare lo stato dei luoghi ed a demolire i manufatti, platea in cemento armato per stoccaggio e maturazione letame, insistenti sul terreno censito al C.T. del Comune di Saint-Christophe al Foglio 29, mappale n. 788, entro il 31 dicembre 2025, con l'avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, sarebbe stata emessa l'ordinanza di demolizione prevista dall'art. 77 L.R. n. 11/1998, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;

RILEVATI i seguenti fatti:

- In data 17 novembre 2021, veniva rilasciato alla ricorrente il Permesso di Costruire n. 11/2021, per "Realizzazione di platea in c.a. per stoccaggio e maturazione letame";
- Il permesso di costruire della Società ricorrente veniva impugnato dal Sig. Andrea Giannini, (attuale controinteressato);
- Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta, con la sentenza n. 30/2022 del giorno 11 maggio 2022, aveva respinto l'eccezione, sollevata dalla controinteressata, di difetto di interesse e carenza legittimazione e aveva respinto il ricorso ritenendo compatibile con la destinazione dell'area (PRGC in zona Eg23 e, cioè, in una delle aree espressamente disciplinate dall'art. 55 delle NTA, che le definisce come zone *"...di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (frutteti castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. Le sottozone Eg sono da considerarsi di particolare interesse agricolo ... in quanto individuano le buone terre coltivabili, che per la loro vocazione produttiva costituiscono il principale sostegno economico del settore primario e comprendono le attività agricole che, con la loro presenza diffusa sul territorio, garantiscono la difesa del suolo dai rischi idrogeologici e la specificità del sistema insediativo tradizionale..."*), la realizzazione del manufatto, da adibirsi a concimaia, posto a servizio di una azienda agricola e zootecnica già esistente";
- La Società ricorrente, visto il rigetto, fra le altre cose, delle istanze cautelari di controparte, provvedeva ad eseguire l'opera a regola d'arte, che è oggi ultimata;
- Le seguenti opere: Realizzazione di una platea in c.a. per stoccaggio e maturazione letame, sono state realizzate a partire dal 13 ottobre 2022 (inizio lavori) successivamente alla sentenza del TAR in data 12 aprile 2022 e al ricorso presso il CdS notificato il 12 ottobre 2022 sulla stessa Sentenza di primo grado;
- Il Sig. Andrea Giannini interponeva appello e l'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza n. 2227/2025, pubblicata in data 18 marzo 2025, accoglieva il ricorso e così statuiva: *"P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa"*;

VISTA la diffida, ricevuta al prot. n. 3729 del 25 marzo 2025, da parte dell'Avv. Angelo Buongiorno, difensore del Sig. Andrea Giannini, nella quale l'avvocato diffida il Comune ad adempiere come segue:

"In relazione alla sentenza in oggetto ... e in nome e per conto del Sig. Andrea Giannini, da cui ho ricevuto espresso mandato, rappresento quanto segue.

Come è noto, la pronuncia del Consiglio di Stato ha definitivamente stabilito con immediata efficacia esecutiva che l'immobile (concimaia) di titolarità della Société Agricole "Passion de Reines" S.S. è abusivo. È pertanto compito dell'Amministrazione Comunale innanzitutto ordinare la sospensione immediata delle attività ivi svolte (la cui insalubrità è stata altresì rilevata nel giudizio in parola) e contestualmente avviare il procedimento di demolizione e riduzione in pristino stato.

Si chiede che tali determinazioni vengano assunte quanto prima, tenendo costantemente informato il Sig. Giannini, il quale altrimenti si vedrà costretto ad agire per l'esecuzione della pronuncia giurisdizionale, con tanto evidente quanto evitabile aggravio di costi.

PRESO ATTO, quindi, della sentenza n. 2227/2025 dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione IV, pubblicata in data 18 marzo 2025, il Comune di Saint-Christophe, con il provvedimento che la Société Agricole Passion de Reines s.s. impugna con il ricorso *de quo*, intimava alla Società stessa di ripristinare lo stato dei luoghi, demolendo i manufatti che aveva realizzato

in conformità al titolo edilizio che aveva a suo tempo ottenuto, entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Con l'avvertenza che, in difetto, avrebbe emesso l'ordinanza di demolizione prevista dall'art. 77 L.R. 11/1998;

ATTESO che

- A partire dal 13 ottobre 2022, e, quindi, dopo la sentenza di primo grado dell'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta che aveva rigettato il ricorso, la Soc. Passion de Reines ha realizzato l'opera che era stata assentita dallo stesso Comune di Saint-Christophe con permesso di costruire n. 11/2021 rilasciato il 17.11.2021, per "Realizzazione di platea in c.a. per stoccaggio e maturazione letame";
- Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, accolto il ricorso e, di conseguenza, ha annullato il predetto permesso di costruire;
- L'Amministrazione ha dovuto dare esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, ed ordinare, quindi, la demolizione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi, divenuto senza titolo abilitativo in quanto annullato con la citata sentenza n. 2227/2025 dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione IV, e ciò in forza dell'art. 77 L. R. 6 aprile 1998, n. 11;

ATTESO che l'Amministrazione comunale ha ribadito il contenuto obbligato del proprio provvedimento di diffida in quanto adottato in ottemperanza della sentenza n. 2227/2025 dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, Sezione IV;

PRESO ATTO della peculiarità della questione in oggetto e visto anche che il progetto di realizzazione delle opere contestate aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia comunale, nella fattispecie, si ritiene opportuno rimettersi alla decisione del Giudice amministrativo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 07/08/2025 avente ad oggetto "CITAZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA 7 LUGLIO 2025, PROT. 8251, RELATIVA AL RICORSO, PROMOSSO DALLA SOCIÉTÉ AGRICOLE PASSION DE REINES S.S., CON SEDE IN SAINT-CHRISTOPHE, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA DIFFIDA E ORDINE, A RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI ED A DEMOLIRE I MANUFATTI, PLATEA IN CEMENTO ARMATO PER STOCCAGGIO E MATURAZIONE LETAME, INSISTENTI SUL TERRENO CENSITO AL C.T. DEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE AL FOGLIO 29, MAPPALE N. 788, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI NON COSTITUIRSI IN GIUDIZIO." con la quale si è deciso quanto segue:

DELIBERA

...

DI ESPRIMERE indirizzo favorevole affinché non venga promossa la costituzione in giudizio avverso la citazione del Comune di Saint-Christophe nel ricorso, promosso dalla Société Agricole Passion de Reines s.s., con sede in Saint Christophe, in persona del suo legale rappresentante Aurelio Cretier, difesa e rappresentata dall'Avv. Massimo Balì, CONTRO il Comune di Saint-Christophe, E CONTRO il Sig. Andrea Giannini (in qualità di controinteressato) per l'annullamento, previa sospensione, della diffida e ordine, datata 7 maggio 2025, comunicata alla Soc. Passion de Reines s.s. in data successiva a quella della sua emissione, con la quale la Société Agricole Passion de Reines s.s. è stata diffidata a ripristinare lo stato dei luoghi ed a demolire i manufatti, platea in cemento armato per stoccaggio e maturazione letame, insistenti sul terreno censito al C.T. del Comune di Saint-Christophe al Foglio 29, mappale n. 788, entro il 31 dicembre 2025, con l'avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, sarebbe stata emessa l'ordinanza di demolizione prevista dall'art. 77 L.R. n. 11/1998, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;

ATTESA la natura vincolata del provvedimento di demolizione e CONSTATATO, in conclusione, che il Comune, al momento attuale, ha deciso, in ottemperanza della deliberazione della Giunta comunale n. 116/2025, di non conferire incarico ad

un legale per la difesa e, quindi, di non costituirsi in giudizio, non essendoci un legale a cui chiedere la relazione in merito alla possibile soccombenza, si ritiene che NON sia necessario alimentare il fondo contenziosi.

Si tenga conto anche che, al momento, non risultano richieste di danni da parte del Sig. Cretier.

Saint-Christophe, lì 13 novembre 2025.

IL SEGRETARIO

Arch. Mauro Ravasenga

Documento firmato digitalmente